

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Marcolin S.p.A."

2. SEDE

2.1 La Società ha sede nel comune di Longarone (BL).

2.2 Potranno essere istituite, modificate e/o sopprese, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, magazzini, uffici e altre unità locali comunque denominate con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato nel precedente articolo 1 del presente statuto.

3. OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto:

- (i) lo studio, la progettazione – per conto proprio – la lavorazione, la produzione, il commercio, la distribuzione di occhiali da vista e da sole, anche sportivi, di montature per occhiali e dei relativi componenti e semilavorati in metallo, plastica ed in qualsiasi altro materiale idoneo all'uso, nonché di prodotti e materiali ottici ed affini in genere;
- (ii) l'affitto, l'acquisizione e la gestione commerciale ed industriale di imprese o rami di impresa aventi oggetto e finalità connesse, complementari od affini all'industria ottica e/o dell'occhiale;
- (iii) l'assunzione, in via non prevalente, di partecipazioni, interessenze in altre società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- (iv) la prestazione di servizi tecnici, produttivi, commerciali, amministrativi e finanziari alle società partecipate e/o interessate;
- (v) il trasporto per conto proprio e di terzi.

3.2 Il finanziamento, il coordinamento tecnico, commerciale, industriale, finanziario e gestionale delle società o enti cui partecipa, direttamente e/o indirettamente; la prestazione di servizi (a titolo oneroso o gratuito) a favore delle società o enti cui partecipa, direttamente e/o indirettamente, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo i servizi nei seguenti settori: commerciale, vendite, reti di distribuzione, rapporti con società partecipate, gestionale, industriale, tecnico, produzione, ricerca e sviluppo, know-how, brevetti e proprietà intellettuale in genere, tributario, assicurazioni, elaborazione e gestione informatica, approvvigionamenti, segreteria societaria, amministrazione del personale, sicurezza e protezione ambientale, rapporti e relazioni con le autorità amministrative centrali e periferiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari – esclusa ogni attività finanziaria e di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico riservata ai sensi di legge – ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi nonché acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente

3.3 Tutte attività di cui ai precedenti articoli 3 e 3.2 dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con tassativa esclusione dell'esercizio

di qualunque attività riservata a particolari categorie di società dai Decreti Legislativi n. 385/1993 (art. 106) e n. 58/1998.

4. DURATA

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

4.2 La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

5. DOMICILIO

5.1 Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo PEC e di posta elettronica, dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello da loro dichiarato e risultante dai libri sociali. In mancanza di tale indicazione, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 35.902.749,82 (trentacinquemilione novecentoduemilasettecentoquarantanove virgola ottantadue), diviso in n. 61.458.375 (sessantunomilioni quattrocentocinquantanove mila trecentosettantacinque) Azioni, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Possono essere conferiti a favore della Società beni in natura, crediti e danaro. Le Azioni possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

6.3 L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione, a norma degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., la facoltà di deliberare aumenti di capitale sociale e/o l'emissione di obbligazioni convertibili con o senza warrant.

6.4 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte nei termini e nei modi che reputerà più convenienti.

6.5 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. (nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ.) anche mediante assegnazione a singoli azionisti o gruppi di azionisti di determinate attività sociali e di Azioni o di quote di altre società, aziende ed imprese nelle quali la Società abbia partecipazione.

6.6 Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante emissione di Azioni aventi diritti diversi da quelli delle Azioni in circolazione.

6.7 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di speciali categorie di Azioni o altra tipologia di Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari partecipativi da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

7. AZIONI

7.1 Le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari. Il trasferimento delle Azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

7.2 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.3 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi.

7.4 In caso di comproprietà di Azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.5 La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione al presente statuto e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e al presente statuto.

8. OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI

8.1 La Società può ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

8.2 I finanziamenti dei soci con diritto a restituzione della somma versata, sia fruttiferi che infruttiferi dì interessi, possono essere effettuati a favore della Società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrono i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia e in particolare dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 ed eventuali successive modifiche.

8.3 La Società può emettere prestiti obbligazionari (convertibili e non convertibili), nonché altri Strumenti Finanziari, nei limiti e secondo le previsioni di legge.

8.4 La competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui al punto 8.3 spetta all'assemblea straordinaria. L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili spetta invece all'organo amministrativo.

9. DIRITTO DI RECESSO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto (i) la proroga del termine di durata della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga, nonché (ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari o degli Strumenti Finanziari.

9.2 Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ai criteri di determinazione del valore delle Azioni e al procedimento di liquidazione.

10. TRASFERIMENTI

10.1 Gli Strumenti Finanziari sono liberamente trasferibili.

10.2 Non sono previste, tra l'altro, limitazioni (x) alla costituzione di pegini o altri gravami sulle Azioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di finanziamento sottoscritti e/o da prestiti obbligazionari emessi dalla Società e/o da sue società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, e/o collegate né (y) ad alcun atto di disposizione delle Azioni in sede di escusione di tali pegini o altri gravami né a qualunque ricognizione o estensione di tali pegini e gravami.

11. ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

11.2 L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni aventi diritto di voto presenti in assemblea.

11.3 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano, anche esclusivamente, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- (ii) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 L'assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione e/o dal Presidente del consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli USA mediante avviso, spedito ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci. L'avviso di convocazione può stabilire che l'assemblea si svolga esclusivamente con interventi mediante collegamenti audio/video, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

13. ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

13.1 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 giorni da tale data, o comunque entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

14. ASSEMBLEA TOTALITARIA

14.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e partecipa all'assemblea dei soci l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori, e la maggioranza dei sindaci effettivi.

15. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE E A VOTARE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 Hanno diritto di voto coloro che sono legittimati nei confronti della Società a norma di legge.

15.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci e possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. In caso di Azioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

15.3 Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

16. QUORUM ASSEMBLEARI

16.1 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

17. ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, nominati con le maggioranze di legge.

17.2 Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque fino a un massimo di 3 esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea dei

soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente statuto.

18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso, e, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza, rinuncia o di impedimento.

19. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da un qualunque altro amministratore. Ove l'avviso di convocazione non disponga che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il consiglio di amministrazione è convocato nel comune dove ha sede la Società ovvero altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli USA.

19.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 5 ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si svolga esclusivamente con interventi mediante collegamenti audio/video, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

19.3 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e purché nessuno degli aventi diritto si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

20. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

20.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altro amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

20.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

20.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano, anche esclusivamente, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

21. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Agli amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'assemblea dei soci e fatta, altresì, salva la facoltà dell'assemblea dei soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea dei soci può, altresì, stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità. L'assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

21.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa esibizione di idonea documentazione probatoria.

22. POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI POTERI

22.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci. All'organo amministrativo sono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

22.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. Gli organi così delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno una volta ogni 3 mesi.

22.3 L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri e il relativo compenso.

23. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

23.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano all'amministratore unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiunta, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun amministratore delegato, ove nominato.

23.2 Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

24. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 Il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

24.2 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

24.3 Il collegio sindacale esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita dall'assemblea dei soci, per volontà della stessa o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale oppure ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

25. ESERCIZI SOCIALI E DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedito almeno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

25.3 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

26. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

26.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

27. FORO COMPETENTE

27.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari – promossa da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sarà di competenza esclusiva del foro di Milano, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

28. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

28.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

29. DEFINIZIONI

29.1 In aggiunta agli altri termini con la lettera iniziale maiuscola definiti altrove nel presente statuto, i termini indicati nel presente statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

- (i) Azione/i:* indica una qualsiasi azione, ordinaria o di qualsiasi categoria del capitale sociale della Società.
- (ii) Strumenti Finanziari:* indica le Azioni, i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove Azioni (ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile) e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni rimaste inoptate, nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o strumento finanziario che conferisca a qualsiasi titolo al relativo titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

In originale firmato:

Nicolò Dejuri

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)